



COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA n.22/2020

Oggetto: Emergenza Covid-19

Il Sindaco

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale";

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Ravvisata la necessita, nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale", di diramare dei precisi chiarimenti a tutela della salute pubblica e privata a tutti i cittadini, agli operatori economici e, in generale, a tutti i soggetti operanti sul territorio comunale, al fine di richiamare la loro attenzione sul rispetto delle prescrizioni poste dal D.P.C.M. in oggetto, per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di esplicitare meglio alcune delle misure a tutela della salute pubblica, che interesseranno anche il nostro territorio comunale, in coerenza con le disposizioni riportate nel DPCM del 26 aprile 2020, che avranno efficacia a partire dal 4 al 18 maggio 2020;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n.1 del Ministero della Salute del 23-02-2020 e la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22/2/2020;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n°15350/117(2) Uff.III – Prot.Civ. del 02.05.2020;

Visto l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale;



Visto l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: “In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti”;

DISPONE

1. E' fatto divieto assoluto l'accesso alle ville e ai giardini pubblici in quanto non risulta possibile assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse. E' possibile invece accedere al Parco Fluviale di via Mattia Preti e al Parco Versace di via Campagnano purché venga rispettato il divieto di assembramento e la distanza interpersonale di almeno un metro;
2. Non é consentito svolgere alcuna attività ludica o ricreativa all'aperto. E' consentito svolgere l'attività sportiva e quella motoria non più solo in prossimità della propria abitazione, ma solo se é svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. Sarà possibile inoltre la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti. E' obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro se si tratta di semplice attività motoria, in ogni caso sono vietati gli assembramenti. Tali attività dovranno svolgersi all'interno del territorio comunale;
3. E' consentito agli atleti professionisti e non residenti nel nostro comune, di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, di effettuare le sessioni di allenamento, a porte chiuse, presso centri sportivi ubicati fuori dal territorio comunale, nel rispetto sempre delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento;
4. E' consentita la passeggiata all'interno del territorio comunale solo se strettamente necessaria a realizzare uno spostamento giustificato, come fare la spesa, acquistare giornali, andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana;
5. Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportive, religioso e fieristico, svolti sia in luogo pubblico che privato, anche se svolte in abitazioni private;
6. Sono sospese le attività di palestre, centri benessere, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
7. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ma resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
8. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);
9. Sono sospesi negli esercizi nei cui locali vengono svolti attività miste (bar, tabacchi e sala da giochi) tutte le tipologie di giochi leciti che prevedono vincite in denaro quali: new slot, gratta e vinci e lotto.

Per quanto non espressamente riportato nella presente ordinanza vigono le disposizioni impartite con il DPCM in data 26.04.2020.



Le Forze dell'Ordine (Polizia Locale – Stazione Carabinieri) vigilano sulla corretta e puntuale applicazione di tutte le misure disposte per il contenimento della diffusione da virus Covid-19.

COMUNICA

la riapertura della biblioteca comunale, ubicata nel Centro Storico di questo comune, in via XX Settembre, esclusivamente per il servizio di prestito dei testi, secondo le modalità che saranno indicate in un avviso che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale dell'Ente. Resteranno esclusi la lettura e la consultazione dei testi.

RACCOMANDA

agli operatori di esercizi commerciali e supermercati, la sanificazione dei locali, l'uso delle mascherine e di guanti atti alla sicurezza dei dipendenti e dei clienti.

AVVISA CHE

il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, ove il fatto non costituisce più grave reato.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Casa Comunale, 3 maggio 2020



Il Sindaco
F.to Giovanni Greco